



**CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SORGEA S.R.L. NEL SOTTOAMBITO COSTITUITO DAL TERRITORIO DEI COMUNI DI FINALE EMILIA, NONANTOLA E RAVARINO – PROROGA AL 31.12.2007.**

L'anno duemilasei (2006), il giorno trenta del mese di dicembre in Modena, nella sede di ATO 4, Via Morandi 54;

Premesso

- che tra i 47 Comuni del territorio provinciale e la Provincia di Modena è stato costituito, ex art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), un Consorzio per l'esercizio delle funzioni assegnate dalla l.r. 6 settembre 1999 n. 25 in materia di organizzazione dei servizi idrici e dei servizi del ciclo dei rifiuti urbani denominato Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena;
- che nel territorio compreso nell'Ambito Territoriale n. 4 di Modena dei Comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino il Servizio Idrico Integrato (di seguito anche "Servizio"), all'atto della ricognizione delle gestioni esistenti da parte dell'Agenzia, era gestito da SORGEA S.r.l. (di seguito anche "SORGEA" o "Società");
- che SORGEA si presentava come società a capitale interamente pubblico, partecipata dai Comuni sopraindicati e dai Comuni di Crevalcore e Sant'Agata Bolognese della provincia di Bologna;
- che, nell'ambito degli atti adottati al fine di realizzare la prima attivazione del Servizio Idrico Integrato ai sensi della l.r. n. 25/99, l'Agenzia, con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20 ottobre 2003, ha ammesso alla salvaguardia di cui all'art. 11 della stessa legge, poiché di tipo industriale e caratterizzata da efficienza, efficacia ed economicità,

**SORGEA S.r.l.**  
IL PRESIDENTE  
(Arch. Novello Lodi)



la gestione del Servizio di SORGEA nei Comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino;

- che l'Agenzia ha approvato, con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 29.03.2004, il "Piano di prima attivazione del Servizio idrico integrato nell'ATO n. 4 di Modena", articolando l'Ambito in quattro Sottoambiti territoriali, sulla base delle gestioni ammesse a salvaguardia, tra i quali il Sottoambito SORGEA;
- che, con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 29.03.2004, l'Agenzia ha affidato la gestione del Servizio a SORGEA nel suddetto Sottoambito per il periodo di transizione di cui all'art. 10, c. 3, della l.r. n. 25/99, dando atto che il provvedimento stesso non costituiva "nuovo affidamento";
- che, con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 8 del 9.06.2004, è stato approvato lo schema di convenzione tipo con i gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito territoriale n. 4 di Modena per il periodo transitorio, dando mandato al Consiglio d'Amministrazione di stipulare le convenzioni con ciascun gestore affidatario;
- che, ai sensi dell'art. 56, c. 1, della l.r. n. 27/04, la durata delle predette convenzioni è stata allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista all'art.113, c. 15-bis, del d.lgs. n. 267/2000;
- che l'Agenzia, ai sensi dell'art.10, c. 3, della l.r. n. 25/99, ha stipulato con SORGEA, in data 13 aprile 2005, la convenzione per la gestione del Servizio per il periodo transitorio e il disciplinare tecnico ad essa allegato;
- che, all'art. 12, la l.r. n. 25/99 prevede che, per la compiuta attivazione del Servizio Idrico Integrato, l'Agenzia approvi il Piano d'Ambito per l'organizzazione unitaria del Servizio stesso;
- che, tra le funzioni relative all'organizzazione della gestione del Servizio e coerentemente al Piano d'Ambito, all'Agenzia competono, ai sensi dell'art. 6, c. 3,



**SORGEA S.r.l.**  
IL PRESIDENTE  
(Arch. Novello Lodi)

lettere d) ed e), della l.r. n. 25/99, la scelta della forma di gestione e l'affidamento del Servizio al di là della scadenza prossima delle convenzioni stipulate per il periodo di transizione;

- che, con deliberazione n. 44 del 17.10.06, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea l'approvazione del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nel quale si prevede, per le ragioni di carattere giuridico e tecnico-impiantistico indicate nella stessa deliberazione, la divisione del territorio in quattro Sottoambiti che ricalcano quelli delineati nel periodo transitorio;


- che, in particolare, è stato individuato il Sottoambito costituito dal territorio dei Comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino;

- che nella suddetta proposta di Piano, con riferimento al Sottoambito di cui si tratta, si è dato atto che i Comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino, rispetto ai quali era stata salvaguardata la gestione di SORGEA per il periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2006, hanno manifestato la volontà di costituire una società a capitale pubblico esclusivo ai fini di un affidamento in house del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 113., c. 5, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, che prevede la possibilità di affidare direttamente il Servizio "a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";

- che, nelle more del procedimento di costituzione di detta società, gli stessi Comuni, attraverso i propri rappresentanti nell'Assemblea dei soci di SORGEA, hanno presentato all'Agenzia d'Ambito (con delibera n. 6 del 11.9.06) una richiesta di proroga della gestione già salvaguardata di SORGEA;

- che la richiesta di proroga è stata motivata richiamando il disposto di cui all'art. 15

**SORGEA S.p.A.**  
IL PRESIDENTE  
(Arch. *M. M. M.*)




del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante tra l'altro "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica [...]", come modificato dalla relativa legge di conversione, che ha sostituito, relativamente al solo Servizio Idrico Integrato, il termine finale del c.d. periodo transitorio di cui al c. 15-bis dell'art. 113, già previsto alla data del 31 dicembre 2006, con quello del 31 dicembre 2007;

- che l'Assemblea, con deliberazione n. 16 del 27.11.2006, ha approvato il Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato confermando la suddivisione in quattro sottoambiti proposta dal Consiglio di Amministrazione e richiamando in riferimento al sottoambito costituito dal territorio dei Comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino le caratteristiche societarie di SORGEA;

- che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, con deliberazione n. 20 del 27.11.2006, ha disposto, per le motivazioni ivi indicate, la proroga al 31 dicembre 2007 della salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato di SORGEA nel territorio dei Comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino, condizionandone sospensivamente gli effetti all'approvazione della disposizione di legge regionale contenuta nel progetto recante adeguamenti normativi in materia ambientale, la quale prevede di modificare il comma 1 dell'art. 56 della l.r. n. 27/2004, allineando la durata delle convenzioni stipulate con i gestori affidatari del Servizio per il periodo transitorio a quella del 31 dicembre 2007 prevista dal novellato art. 113, c. 15-bis, del d.lgs. n. 267/2000;

- che, secondo la stessa disposizione di legge regionale, la modificazione nel senso predetto al citato art. 56 troverebbe applicazione dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 223/2006, recante la modificazione del termine di cui al citato art. 113;

tutto ciò premesso e convenuto;



**SORGEA S.p.A.**  
**IL PRESIDENTE**  
(Arch. Novello)



Vista la Legge Finanziaria Regionale n. 20 del 29 dicembre 2006 che all'art. 42 modifica il comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 allineando la durata delle convenzioni per il periodo transitorio previste all'art. 10, comma 3 e all'art. 16, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 a quella del 31 dicembre 2007 prevista all'art. 113, comma 15-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

tra

l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena, per la quale interviene ai sensi dell'art. 20 dello Statuto il Sig. Marco Grana Castagnetti nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 75 del 14 dicembre 2006 e richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 10 del 24 luglio 2006

e

SORGEA srl, per la quale interviene il Sig. Novello Lodi nella sua qualità di Presidente, autorizzato con verbale dell'Assemblea dei Soci dell' 11 settembre 2006

si conviene e si stipula quanto segue:

La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto.

L'efficacia della convenzione per regolare i rapporti fra l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato nel sottoambito "SORGEA - MO" per il periodo transitorio (art. 11, c. 2, l. n. 36/1994 e artt. 10, c. 3, e 14, c.1, l.r. n. 25/1999, come modificata dalla l.r. n. 1/2003), già stipulata in data 13 aprile 2005, è prorogata in ogni suo contenuto al 31 dicembre 2007.

L'efficacia del Disciplinare tecnico allegato alla suddetta convenzione stipulato in data 13 aprile 2005 è prorogata al 31 dicembre 2007, fatte salve le parti corrispondenti a quanto contenuto negli allegati al presente atto e che sono sostituite dalle disposizioni,

**SORGEA S.r.l.**  
IL PRESIDENTE  
(Arch. Novello Lodi)



contenute negli allegati stessi, approvate dall'Assemblea Consorziale in data 24 luglio

2006 e relative a: .

Flussi informativi e modalità di rendicontazione;

Determinazione dei canoni di concessione d'uso;

Elenco agglomerati della Provincia di Modena;

Modena li 30 dicembre 2006

**SORGEA S.r.l.**  
IL PRESIDENTE  
(Arch. Novello Lodi)

**ATO 4 - MO**  
Il Direttore  
Ing. Marco Grana Castagnetti

